



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE
IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Politiche in
favore del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Alla Federazione Nazionale Ordini dei
Medici-Chirurghi e Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
presidenza@fnomceo.it

Alla Federazione Ordini Farmacisti
Italiani
posta@pec.fofi.it
presidenza@fofi.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani
info@pec.fnovi.it
info@fnovi.it

Al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
segreteria@pec.psypec.it
segreteria@psy.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
professioni Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it
presidenza@fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica e

delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.

federazione@pec.tsrn.org

federazione@tsrn.org

Alla Federazione Nazionale Ordini
Chimici e Fisici

segreteria@pec.chimicifisici.it

segreteria@chimicifisici.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
Biologi

protocollo@cert.fnob.it

segreteria@fnob.it

Federazione Nazionale Ordini
Fisioterapisti

info@fnofi.it

fnofi@pec.fnofi.it

E p.c.

Alla Federazione Nazionale Ordini
Professioni infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

presidenza@fofi.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Permessi di cui all'art. 34 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Trasmissione riscontro fornito alla FNOPI

Con nota del 10.01.2025, acquisita al prot. DGPROF n. 1566 (all.1), la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche ha chiesto a questo Ministero e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 34 co.1 della legge 13 dicembre 2024 n. 203.


Detta disposizione prevede per “*i vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

In particolare, la Federazione ha chiesto se, per ciò che concerne il riferimento specifico ai “*vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni, esso debba essere inteso nel senso di ricomprendere tutti i componenti degli organi elettivi dei predetti enti o se tale previsione debba essere limitata solo agli incarichi di vertice all'interno dei suddetti organi elettivi, come indicato dalla Federazione medesima nelle lettere *a)*, *b* e *c*) nella nota summenzionata del 10.01.2025.

Tenuto conto che la tematica è di interesse generale per tutte le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, si trasmette il riscontro fornito alla FNOPI con nota del 14 marzo 2025 Prot. DGPROF 17098 (all.2) condiviso anche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che legge per conoscenza, affinché codeste Federazioni forniscano le opportune indicazioni a tutti gli Ordini territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mariella Mainolfi



Referente: Dott.ssa Carla Cilfone

Email: c.cifone@sanita.it

